



AREA I – AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: ██████████ c/ C.C.I.A.A. DI ROMA – T.A.R. Lazio, Sede di Roma - Ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato il 30.04.2025. Affidamento incarico per la costituzione in giudizio e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

IL DIRIGENTE

Assistito dal Responsabile della Struttura “Affari Legali e Contenzioso”;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visti lo Statuto dell’Ente e l’art. 13 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254 e s.m.i. e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “Affari Generali e del Personale”, conferito dal Segretario Generale con determinazione n. 57 del 22.12.2023, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 54 del 18.12.2024 con la quale è stato assegnato il budget direzionale 2025;

Visto il ricorso ex art. 116 c.p.a. proposto presso il TAR del Lazio, notificato alla Camera a mezzo pec il 30.04.2025, con il quale il Sig. ██████████ rappresentato e difeso dall’Avv. ██████████, chiede che venga accertata l’illegittimità del diniego alla propria istanza di accesso documentale del 19.02.2025, opposto dalla Camera di Commercio di Roma – Area IV Registro Imprese e Analisi statistiche con nota Prot. n. 84376 del 31.03.2025;

Considerato che il rigetto dell’istanza di accesso è conseguenza della mancata esplicitazione da parte dell’istante della relazione intercorrente con la società cui si riferivano i documenti richiesti che ha impedito all’amministrazione di valutare la sussistenza dell’interesse qualificato all’ostensione;

Atteso, inoltre, che nella domanda di accesso sono state addotte generiche ragioni di tutela dei propri interessi per essere il ██████████ coinvolto in un contenzioso, non meglio specificato se non

attraverso il numero di Ruolo Generale, e che in almeno due punti dell'istanza i documenti richiesti non sono stati compiutamente individuati;

Ricordato a tale proposito l'orientamento della giurisprudenza amministrativa a mente del quale, in caso di accesso cosiddetto "difensivo", occorre che sia evidenziato il collegamento diretto e strumentale tra la documentazione richiesta e la situazione che l'istante intende tutelare, collegamento che non è possibile rilevare nel testo dell'istanza del Sig. ██████████;

Ravvisata, pertanto, la necessità che la Camera si costituisca nel giudizio in oggetto perché venga confermata la legittimità e la correttezza dell'attività amministrativa posta in essere in occasione dell'istruttoria dell'istanza di accesso del Sig. ██████████a;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido dal 01.01.2025 al 31.12.2027, nella cui sezione Amministrativisti sono iscritti gli Avvocati Alfonso Celotto, Edoardo Giardino e Salvatore Scafetta;

Ritenuto, secondo le indicazioni del Segretario Generale cui compete per Statuto il rilascio della procura, di affidare all'Avv. Edoardo Giardino con studio in Roma Via Adelaide Ristori, 42, l'incarico di patrocinare l'ente nel giudizio di cui in narrativa, che non ha sin qui ricevuto alcun incarico;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 116956 del 16.05.2025, con il quale l'Avv. Giardino ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 5.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto;

Ritenuta congrua la richiesta alla luce dei parametri fissati dal D.M. 10.03.2014 n. 55, in relazione alla natura ed al valore della controversia;

Visti l'art. 56, comma 1, lett h) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'articolo 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica

controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG B6EC12C8B6;

DETERMINA

- di affidare all'Avv. Edoardo Giardino, con studio in Roma Via Adelaide Ristori, 42, l'incarico di procedere alla costituzione in giudizio per conto della Camera nel giudizio introdotto da [REDACTED], per i motivi di cui in premessa, eleggendo domicilio presso il suo studio;
- l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 5.000,00 oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto, per la liquidazione dei compensi a favore del suddetto legale.

La spesa complessiva di € 7.295,60 viene imputata sul centro di costo n. A037 "Affari Legali e Contenzioso", mastro n. 3250 "PRESTAZIONE DI SERVIZI", Conto n. 325043 "Oneri Legali e Notarili", che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 403/2025.

IL DIRIGENTE
Roberto BOSCO

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI